



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29/07/2020

OGGETTO : TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2020_

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza in modalità sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	LOVINO MASSIMO	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	LUONGO NICOLA	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LANDOLFI NADIA		A
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI **N. 21** ASSENTI **N. 4.**

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: MORRA ANNAMARIA LETIZIA, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA, PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE, DE MITRI MARCELLA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Giuseppe Longo

In prosecuzione di seduta il **Presidente del Consiglio** ricorda la decisione della discussione unica per gli accapi *“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TARI 2020” e “TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2020”* fermo restando le votazioni separate, nonché la discussione riportata nella precedente deliberazione n. 38 relativa all'esame ed approvazione *del regolamento di disciplina della tari 2020*, pone in votazione per alzata di mano il punto n. 7 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: *“TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2020, che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:”*.

Consiglieri presenti: n. 20 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4 (Di Nunno Antonella; Iacobone Sabino – Di Palma Nicola, Landolfi Nadia)

Voti favorevoli: n. 21

Voti contrari: n.//

Astenuti //.

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi Rag. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione Tariffe Tari 2020, confermando quelle del 2019 ai sensi della deroga stabilita dal comma 5 dell'art. 107 del d.L. 18/2020 e riduzioni COVID -19 Utenze non domestiche, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- L'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".*
- La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera 443 del 31 ottobre 2019. Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.
- In particolare, con il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF, giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni.
- Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

- La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 31 luglio 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto.

Tutto ciò premesso ne rinviene, che il Comune può approvare entro il 31 luglio 2020 il PEF e le Tariffe TARI secondo il nuovo MTR ARERA, ricorrendone le condizioni, ovvero, secondo, quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 107, del D.L. 18/2020, come convertito, *“approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.”*.

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Considerato inoltre che nell'attuale contesto d'incertezza normativa ed economica, non vi sono allo stato le condizioni per poter procedere con l'approvazione delle tariffe TARI secondo i criteri delle Delibere ARERA, atteso che, proprio da ultimo, la stessa Autorità, ha posto in consultazione un nuovo documento, n.189/2020/R/RIF del 26 maggio 2020, riguardante il calcolo delle Tariffe e del PEF secondo il nuovo metodo MTR, cui dovrà seguire un nuovo provvedimento che l'Autorità dovrà adottare entro il 30 giugno in un continuo clima di incertezza determinato anche dalla già annunciata impugnazione, da parte di un'Associazione dei Comuni (ANUTEL) della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, atto presupposto al documento in consultazione n. 189/2020/R/RIF.

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;
- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Tenuto pertanto conto della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l'applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 14 marzo 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12 e che tale variazione è stata già recepita nel Regolamento TARI dell'Ente
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14 marzo 2019, secondo disposizioni di cui alla L. 147/2013, sono state approvate le Tariffe TARI per le utenze abitative e per quelle non abitative, per l'anno 2019.

Richiamata integralmente tale Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2019, per quanto in essa indicato ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, ad approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARI;

Ritenuto altresì di poter disporre ulteriori riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che, a seguito di apposito stanziamento in bilancio rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", si potrà disporre la riduzione della sola parte variabile della TARI, e limitatamente al solo anno 2020, nel modo di seguito indicato:

- pari al 30% della sola parte variabile per tutte le attività economiche il cui codice ATECO è riportato nella tabella 1a) 1b) e tabella 2 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020, in tal caso la riduzione è automatica,
- per quelle utenze non domestiche per le quali il relativo codice ATECO, non è desumibile da quelli indicati nell'allegato ARERA, la predetta riduzione sempre nella misura del 30% sulla sola parte variabile, può essere richiesta da parte del titolare, previa presentazione di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale riportare il decreto, o ordinanza da cui si abbia evidenza dell'avvenuta chiusura per emergenza COVID – 19;

Ritenuto altresì che il novellato articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali e parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l'anno 2020:

- la somma di € 15.000,00, a carico del bilancio comunale (somme rinvenienti dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei famigliari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale (rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituata esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale (rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% per cento;

Richiamata la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA , e pertanto stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16 settembre 2020
- seconda rata: 16 ottobre 2020
- terza rata: 16 novembre 2020
- quarta rata: 16 dicembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 31 luglio 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto.

Dato atto che la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107 prorogando al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 e che il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16/07/2020 con la quale veniva proposta al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti oltre il Sindaco

DELIBERA

1) **Approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019 riportate nell'elenco allegato al presente deliberato, contraddistinto con le lettere A) e B) relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **Dare atto che** le tariffe applicate all'anno 2020 sono quelle relative all'anno 2019 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 14 marzo 2019, secondo disposizioni di cui alla L. 147/2013;

3) **Stabilire** in quattro le rate pagamento della TARI relativa all'anno 2020 con le seguenti scadenze:

- prima rata: 16 settembre 2020
- seconda rata: 16 ottobre 2020
- terza rata: 16 novembre 2020
- quarta rata: 16 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020

4) **Disporre**, in via eccezionale per il solo anno 2020, ulteriore riduzione per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, che trova copertura in apposito stanziamento in bilancio rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia", stabilendo quindi la riduzione e/o agevolazione della parte variabile della TARI nel modo di seguito indicato:

- pari al 30% della sola parte variabile per tutte le attività economiche indicate nell'Allegato C alla presente deliberazione, elaborato sulla base dei codici ATECO riportati nella tabella 1a) 1b) e tabella 2 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020, e dei DPCM, ordinanze Regionali e sindacali, in tal caso la riduzione è stata applicata in automatico;
- per le utenze non domestiche per le quali il relativo codice ATECO, non è desumibile da quelli indicati nell'allegato ARERA, la predetta riduzione sempre nella misura del 30% sulla sola parte variabile, può essere richiesta da parte del titolare, previa presentazione di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale riportare il decreto, o ordinanza da cui si abbia evidenza dell'avvenuta chiusura per emergenza COVID – 19

5) **Dare atto che** il novellato articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali o parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale per le seguenti fattispecie:

- la somma di € 15.000,00, a carico del bilancio comunale (somme rinvenienti dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei famigliari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza
- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale (somme rinvenienti dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;

- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale (somme rinvenienti dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia) per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI.

- 6) **Dare atto altresì che** il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 7) **Dare atto inoltre che** la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 8) **Dare atto altresì che** sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;
- 9) **Dare infine atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

TABELLE TARIFFE ANNO 2020 Conferma tariffe 2019

Comune di CANOSA DI PUGLIA						
Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019						
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota Fissa	Quota variabile per PERSONA		
	Ka	Kb	Euro/mq	Euro/Persona		
Famiglie di 1 componente	0,81	1,00	0,506403	93.57		
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,80	0,587678	84.22		
Famiglie di 3 componenti	1,02	2,08	0,637693	64.88		
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,60	0,681456	60.82		
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	0,687708	54.27		
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	0,662700	53.03		
Locali non pertinenziali	0,81	0,60	0,506403	56,14		
Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019						
			QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	
	Categoria		Euro/mq	Euro/mQ	Euro/m2	
		Kc	Kd	QF	QV	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50	1,160495	1,673806	2,834301
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,865766	1,253833	2,119599
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90	0,810504	1,186881	1,997385
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	1,160495	1,682936	2,843431
5	Stabilimenti balneari	0,35	3,10	0,644719	0,943418	1,588138
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	1,049972	1,533815	2,583787
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	2,597298	3,788889	6,386187
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50	1,989420	2,891120	4,880540
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62	2,007841	2,927639	4,935480
10	Ospedali	1,43	12,60	2,634140	3,834538	6,468678
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30	2,155205	3,134583	5,289788
12	Banche ed istituti di credito	0,79	6,93	1,455224	2,108996	3,564220
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	2,081523	3,012851	5,094374
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22	2,763083	4,023222	6,786305
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00	1,676271	2,434627	4,110898
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	2,192046	3,180232	5,372278
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21	2,763083	4,020179	6,783262
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11	1,915738	2,772432	4,688170
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10	2,542037	3,682374	6,224411
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25	1,731532	2,510710	4,242242
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11	1,694691	2,468104	4,162795
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	6,262989	9,108550	15,371539
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.55	22.40	4.697242	6,816957	11,514199
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	24,50	9,136596	7,456047	16,592642
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	21,50	4,494616	6,543061	11,037677
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77	2,873607	4,190602	7,064209

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	8,141886	11,847506	19,989392
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	3,039392	4,421892	7,461284
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50	6,170886	8,977689	15,148575
30	Discoteche, night club	0,77	6,80	1,418383	2,069433	3,487816

ALLEGATO C

Categoria DPR 158/1999 oggetto agevolazione	DESCRIZIONE CATEGORIA
1 A TUTTI	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 A TUTTI	CINEMATOGRAFI E TEATRI
4 ESCLUSO DISTRIBUTORI	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
6 A TUTTI	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
11 SOLO ALLE AGENZIE VIAGGIO	UFFICI E AGENZIE
13 ESCLUSO: FARMAGRICOLE - NEGOZI DI ARTICOLI DI IGIENE PER LA PERSONA – FERRAMENTA - MATERIALI ELETTRICI – TELEFONIA – RICAMBI AUTO – EDICOLE – VENDITA ELETTRODOMESTICI E SIMILARI – MANGIME PER ANIMALI	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA
15 ESCLUSO: OTTICI – COMMERCIO E DEPOSITO MATERIALE EDILE	NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
17 A TUTTI	PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 A TUTTI	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
24 A TUTTI	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
27 SOLO PIANTE E FIORI	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti oltre il Sindaco, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Esce il Consigliere Matarrese Giovanni. Pertanto, i presenti sono 20 e gli assenti 5.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
